



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>CELLITI</b>	<b>SPARTACO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PENNACCHIA</b>	<b>AMBROGIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TOZZI</b>	<b>GIANDOMENICO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 6785/11 depositato il 17/10/2011
- avverso la sentenza n° 351/46/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCJ03T200900/2007 IVA + IRAP 2004

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 6785/11

UDIENZA DEL

06/03/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

181/14/12

PRONUNCIATA IL:

06/03/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/03/12

Il Segretario

*Boi Uen*

## SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il ricorrente [redacted] impugnava l'avviso in rettifica dei denunciati imponibili dell'IVA e dell'IRAP per l'anno 2004, con cui l'Ufficio su processo verbale redatto dai delegati funzionari, recuperava a tassazione ammortamenti non deducibili per € 725.150,00 e ai fini IVA una imponibilità su operazioni commerciali con conseguente diniego dell'IVA risultata a credito.

Nei motivi del ricorso eccepiva l'illegittimità dell'accertamento in quanto i verificatori avevano erroneamente ritenuto l'attività esercitata che fosse di compravendita di immobili ( codice errato ), mentre l'affettiva attività era quella di locazione di immobili e, pertanto, i posseduti immobili non erano destinati alla vendita ma locati ed in parte da locare. Riteneva legittimi gli operati ammortamenti in quanto beni strumentali ed evidenziava, inoltre, che la ricezione della somma di € 6.420,000,00 da parte della [redacted] era avvenuta a titolo di finanziamento senza corrispettivo in quanto semplice provvista di denaro necessaria per poter partecipare all'asta pubblica per l'acquisto di un complesso immobiliare e, pertanto, tali somme non potevano avere nessun effetto sull'IVA: tali somme, afferma ancora la ricorrente, erano state restituite in buona parte con bonifici bancari e per la restante parte con accollo del debito del socio nel corso del 2005. L'ufficio nella costituzione in giudizio afferma e sottolinea la reale attività commerciale della società ed era quella dichiarata nel modello univoco e riguardava la compravendita di immobili e quindi riteneva legittimo il suo operato. Per quanto attiene il capannone affittato alla [redacted] riteneva che il bene, produttivo di reddito di locazione, non poteva condurre alla deduzione della relativa quota di ammortamento poiché era da spalmare in cinque anni. In merito all'IVA confermava la correttezza della ripresa a tassazione evidenziando il carattere elusivo dell'operazione ritenendo il finanziamento un vero corrispettivo.

La Commissione adita con la sentenza n 351/46/10 accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo relativamente all'IVA la pretesa dell'ufficio poiché si trattava di un finanziamento fruttifero di interessi a partire dall'anno 2006.

Appella l'ufficio il quale ritiene la sentenza contraddittoria ed illegittima. Rileva che il processo verbale era stato elevato in quanto dall'esame della contabilità e dagli atti amministrativi emergevano elementi poco chiari ed in tal caso era il contribuente che avrebbe dovuto dissipare ogni dubbio; si riporta complessivamente a tutti gli elementi forniti nel primo grado di giudizio e conclude con l'accoglimento dell'appello.

Il contribuente resiste ai rilievi dell'ufficio e conclude con il rigetto dell'appello.

La vertenza è venuta in decisione in data 6 Marzo 2012, previa discussione in pubblica udienza.

## RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appellante ufficio deduce la erroneità della sentenza ritenendola carente, contraddittoria nonché illegittima e precisa che gli avvisi in rettifica sono stati elevati avendo rilevato che dall'esame della contabilità e dagli atti amministrativi, emergevano elementi poco chiari e nella circostanza il contribuente avrebbe dovuto chiarire i relativi dubbi con elementi certi e determinanti. Ritiene che nella circostanza la ricorrente non ha chiarito e dimostrato documentalmente le contestazioni rilevate, avendo rilevato esclusivamente eccezioni teoriche e ritiene che, nel caso de quo, i giudici di primo grado no hanno compreso i termini della questione.

Questa Commissione tributaria regionale osserva che l'avviso in rettifica era stato emesso sulla base di un processo verbale redatto dagli stessi funzionari dell'Ufficio e nel quale avevano ravvisato l'esistenza di costi indeducibili ai fini delle imposte dirette ed inoltre era emerso un maggiore imponibile IVA dovuto ad un corrispettivo ricevuto da parte della società sri "[redacted]" ( Euro 6.420.000,00 ) dove riteneva che tale importo non era un

finanziamento senza corrispettivo, ma tra travasi di operazioni commerciali soggette ad IVA ed in conseguenza l'IVA a credito non poteva essere restituita.

Orbene da tali elementi e dall'esame della documentazione in atti questo Collegio ritiene che le doglianze dell'ufficio sono fondate e per l'effetto la sentenza dei primi giudici è infondata e illegittima. Assume nella fattispecie rilevare che l'attività prevalente della società è quella di compravendita di immobili e tale circostanza è dimostrata dalla certificazione della Camera di Commercio da cui si evince che tale attività è la prevalente rispetto a quella delle locazioni (vedere anche internet) e pertanto si ritiene che la ripresa a tassazione delle relative quote di ammortamento sono state indebitamente dedotte. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n 12999 del 4.6.2007) è unanime nell'affermare che per costituire beni strumentali dell'impresa occorre la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda, e, solo nei casi in cui risulti altresì provata l'insuscettibilità di una destinazione del bene diversa, è prevista la possibilità di prescindere dall'utilizzo diretto dello stesso da parte dell'azienda, ferma in ogni caso restando l'imprescindibilità dell'accertamento della strumentalità, sia pure astratta, del bene, non oggettivamente considerato, bensì rapporto aziendale". Nel caso non si tratta di strumentalità oggettiva del bene con l'attività aziendale per cui è corretto e legittimo il recupero a tassazione essendo la struttura stata destinata con locazione all'esercizio dell'attività svolta dalla società affittuaria ( ) e quindi le quote di ammortamento non potevano essere dedotte.

In riferimento al secondo rilievo (finanziamento della somma di e 6.420.000,00 da parte della ( ) che secondo la contribuente era senza corrispettivo) si ritiene che l'operazione che si presenta rasenta il carattere elusivo e quindi si deve ritenere la legittimità della ripresa a tassazione operata dall'Ufficio in quanto le somme giustificate dalla società come operazione di credito, anche se il contribuente ha dimostrato che parte di esse sono state restituite senza interessi, non riscontrando nessun documento contabile si ritiene che tale "anticipazione" doveva essere considerata soggetta ad IVA. In altre parole l'Amministrazione fonda il proprio accertamento sull'integrale disconoscimento di tale operazione e riconoscendo in esso dovuta l'Iva, la pretesa tributaria resta in tal modo individuata, cosicché la domanda dell'Amministrazione non può fondarsi su altro che su tale disconoscimento, ovviamente il contribuente è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto in conformità della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di onere della prova, in materia tributaria, quanto alle norme di beneficio (Cass n 14381/07 ed altre). Se dunque l'oggetto della domanda è la pretesa impositiva dell'atto negoziale, dal contribuente al fine di paralizzare la pretesa impositiva discende e rilevare le cause di invalidità di tale atto. Nella circostanza la società doveva dimostrare contabilmente e documentalmente che quel prestito non aveva natura di corrispettivo attraverso l'esibizione e il deposito di del bilancio comprovate ed attestando la fruttuosità del prestito a partire dall'anno successivo all'avvenimento.

Il contribuente, del resto, non ha contestato tali circostanze, limitandosi a mere ripetizioni di principio in aperta contraddizione con quanto risulta per tabulas dagli elementi forniti dall'Ufficio, sicché essa può ritenersi provata in forza del principio della non contestazione codificato dall'art. 115 cpc come modificato con l'art. 45 della novella L.69/2009 : (Cass. 25136 del 30.11.2009.).

In riforma della impugnata sentenza si accoglie l'appello dell'Ufficio e si condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate come in motivazione.

P Q M

Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Così deciso in Roma il 6 Marzo 2012.

Il Relatore

Il Presidente

